



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 98 del 23/10/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 24 settembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: ELENA CAMINITI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

6) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del Signor Piergiorgio Cenci, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soratte - Capena, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, 9, comma 2, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione degli articoli 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della A.S.D. Soratte - Capena a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 25/09/2026

A seguito di segnalazione della società Vis Aurelia S.S.D. a r.l., svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Piergiorgio Cenci, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soratte Capena, in occasione della gara Soratte Capena - Vis Aurelia del 14.1.2026 valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, avesse fatto accesso all'area spogliatoi ed al recinto di gioco nonostante dovesse scontare la sanzione dell'inibizione inflittagli fino al 31.3.2026 e che al termine della detta gara avesse colpito con un pugno alla testa il sig. D'Aniello, calciatore tesserato per la Vis Aurelia S.S.D. a r.l., nell'area antistante gli spogliatoi.

Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Piergiorgio Cenci per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, 9, comma 2, e 19, comma 3 C.G.S. quanto alla prima condotta e della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3 C.G.S. quanto alla seconda condotta, nonché la società A.S.D. Soratte Capena a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S..

All'udienza del 5 agosto 2026 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Vignoli, nonché personalmente il deferito anche in rappresentanza della società.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto il sig. Piergiorgio Cenci fosse sanzionato con otto mesi di inibizione e la società A.S.D. Soratte Capena con euro 1.000,00 di ammenda.

Il deferito rilevava come la partita in questione fosse un recupero, fatta giocare a seguito della decisione della CSAT presso il C.R. Lazio che aveva disposto la ripetizione della gara annullando la decisione del Giudice Sportivo che aveva invece comminato alla A.S.D. Soratte Capena la sconfitta a tavolino.

Ciò aveva determinato un clima ostile da parte della squadra ospite con offese e insulti rivolti alla sua persona che guardava la partita dagli spalti.

A fine gara lui stesso accompagnava l'arbitro alla macchina e, tornando, veniva avvicinato dal calciatore avversario D'Aniello e si accorgeva che c'era tutta la squadra avversaria ad attenderlo insieme ad alcuni sostenitori e subiva quasi un linciaggio.

Egli si difendeva ma non colpiva il D'Aniello con un pugno e intervenivano due calciatori della propria squadra a difenderlo, i sigg. Gattarelli e El Qouatli che contribuivano a calmare la situazione.

Chiedeva quindi il proscioglimento o al massimo di sanzionare solo egli stesso e non la società.

Questo Tribunale, ritenendo che il proprio compito sia quello di accertare i fatti al meglio delle possibilità offerte dall'ordinamento, senza sposare acriticamente le ragioni di una o dell'altra parte, riteneva doveroso procedere d'ufficio all'audizione testimoniale dei sigg. Alessandro Gattarelli e Saad El Qouatli ai sensi dell'art. 60 comma 1 C.G.S. e art. 36, comma 1 C.G. Coni.

Alla successiva udienza del 25.9.2026, sempre svolta da remoto, era presente la Procura Federale in persona dell'avv. Andrea Sterlicchio De Carli nonché il deferito e i due testimoni su nominati.

Il Tribunale procedeva quindi separatamente all'escussione dei sigg. Alessandro Gattarelli e Saad El Qouatli le cui deposizioni erano concordi nell'affermare quanto segue.

Il sig. El Qouatli usciva dagli spogliatoi e nella zona tra le tribune e il cancello dei parcheggi vedeva il Cenci a terra circondato da una quindicina di persone della squadra avversaria che lo insultavano e lo minacciavano senza però colpirlo.

Lui lo aiutava a rialzarsi e poco dopo interveniva anche il sig. Gattarelli che aiutava a calmare gli animi e tutti uscivano verso i parcheggi ed entravano nelle proprie macchine mentre il sig. Cenci andava via dopo di loro.

Entrambi poi affermavano che il Cenci aveva guardato la partita da solo, non in tribuna, ma in un campo da tennis vicino al terreno di gioco ma separato dal campo sportivo.

Alla successiva udienza del 24.9.2026, svolta sempre in modalità a distanza, erano presenti per la Procura Federale l'avv. Andrea Sterlicchio De Carli nonché il deferito personalmente.

Le parti procedevano alla discussione insistendo nelle proprie richieste, con l'organo requirente che rilevava come i testimoni escussi non avevano visto il Cenci andare via non potendo escludere, quindi, che i fatti si fossero svolti dopo l'incidente narrato.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione risultano solo in parte provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

In sostanza la Procura Federale ha ricostruito i fatti ritenendo che il Cenci avrebbe percepito durante la partita una provocazione da parte del calciatore avversario D'Aniello tanto da attaccarlo verbalmente all'uscita degli spogliatoi e, a seguito di un battibecco, colpendolo proditoriamente sulla testa.

Tale ricostruzione, peraltro basata su dichiarazioni provenienti esclusivamente da tesserati della società Vis Aurelia (che aveva effettuato l'esposto da cui era scaturita l'indagine), deve però essere integrata con quanto emerso in sede di istruttoria e cioè che un importante numero di tesserati e sostenitori della Vis Aurelia era rimasta nell'impianto sportivo dopo che sia l'arbitro sia la maggior parte della compagine che giocava in casa erano andati via.

È evidente che tale comportamento non sia congruo, tanto più che la partita si era giocata in un clima teso, trattandosi di una ripetizione disposta dalla CSAT dopo che in primo grado era stata assegnata la vittoria a tavolino proprio di tale società.

Peraltro nella precedente partita proprio il Cenci era stato il principale autore dei gesti che avevano indotto il direttore di gara a proseguire – erroneamente – la gara pro forma.

Tale incongrua persistenza di un gran numero di persone riconducibili alla Vis Aurelia nell'impianto sportivo mentre gli altri – incluso il direttore di gara – erano già andati via fa ritenere che il Cenci abbia percepito tale presenza come pericolosa con intenti vendicativi.

La condotta del deferito, peraltro parzialmente ammessa anche dallo stesso, deve quindi essere ridimensionata alla luce delle risultanze istruttorie emerse dinanzi il Tribunale con elementi che forse avrebbero dovuto essere approfonditi dalla Procura Federale in sede di indagini, garantendo altresì una maggior vicinanza delle dichiarazioni rese dai tesserati allo svolgimento dei fatti.

Parimenti deve essere ridimensionata la violazione di cui al primo capo di accusa relativa alla presenza nell'impianto sportivo del Cenci atteso che è emerso che lo stesso aveva assistito alla partita al di fuori dell'impianto sportivo e non essendo certo che la condotta si sia concretizzata nella zona antistante gli spogliatoi.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'art. 39, comma 3 C.G.S. – invocato dalla Procura per il comportamento più grave – sanziona la condotta antisportiva tenuta dal dirigente Cenci con l'inibizione minima di un mese, questo Giudice Federale ritiene di comminare allo stesso la pena dell'inibizione per mesi tre.

Dall'accertamento nei confronti del tesserato discende, altresì, la responsabilità oggettiva della società da sanzionarsi nella misura stabilita dal dispositivo, ritenuta congrua in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta tenuta dal proprio dirigente per come accertata.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Cenci Piergiorgio, n.3 mesi di inibizione;
- Soratte - Capena, Euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Elena Caminiti

Pubblicato in Roma li, 23 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato